



Istruzione 6/2008 della ElCom

Fatturazione trasparente e comparabile

4 agosto 2008

1. Situazione

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), dal 1° gennaio 2009 i gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. In particolare devono essere indicati separatamente i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione e, se la fornitura riguarda consumatori finali, anche l'elettricità fornita.

Basi legali: articolo 6 capoverso 3 LAEI, articolo 12 capoverso 2 LAEI, articolo 29 capoverso 1 lettera d LAEI, articolo 18 capoverso 2 ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), articolo 3 capoverso 1 lettera a e articolo 29 capoverso 5 ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01)

2. Requisiti minimi delle fatture

Il rispetto dei principi di trasparenza e di comparabilità può essere assicurato solamente se i singoli elementi di costo sono indicati in modo chiaro e comprensibile per il consumatore finale.

Per questa ragione, le fatture devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

| A. Utilizzazione della rete | | Totale CHF |
|---|-------------|------------|
| tariffa di base per l'utilizzazione della rete (se disponibile) | in CHF/mese | Totale CHF |
| tariffa in base alla potenza per l'utilizzazione della rete (se disponibile) | in CHF/kW | Totale CHF |
| tariffa di lavoro per l'utilizzazione della rete | in ct./kWh | Totale CHF |
| B. Fornitura di energia (per i consumatori finali con servizio universale) | in ct./kWh | Totale CHF |
| C. Tributi e prestazioni agli enti pubblici | in ct./kWh | Totale CHF |
| D. Supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione | in ct./kWh | Totale CHF |